



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 2 Settembre 2014

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa
Prefetto Alberto di Pace**

**Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Gioacchino Giomi**

**Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Prefetto Marilisa Magno**

**Al Direttore Centrale per gli Affari Generali
Prefetto Roberta Preziotti**

**All'Ufficio per le Garanzie Sindacali
Dott. Darco Pellos**

Prot. n.198/14

**Oggetto: PROCEDURE CONCORSUALI PER CAPO REPARTO DECORRENZA 2011 E STRAORDINARIA A
334 POSTI DA ISPETTORE ANTINCENDI – SCELTA SEDI E PROBLEMATICHE CONNESSE.**

Riceviamo dal territorio numerosi quesiti e perplessità relativi alla procedura di scelta sedi dell'imminente concorso a Capo Reparto decorrenza 2011 e alle eventuali ripercussioni sulla scelta sedi relative al concorso straordinario a 334 posti da ispettore antincendi del CNVVF da effettuarsi ai sensi dell'art. 153, comma 2 del D.Lgs 217/05.

Ciò in quanto, l'art. 3, comma 5 del D.M. (Interno) del 22.11.2012, che costituisce bando di concorso, prevede che per la scelta sede «hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove prestano già servizio» (vedasi allegato n. 1).

In buona sostanza, numerosi colleghi aspiranti ad entrambi i concorsi temono che, dovendo ora scegliere per il concorso a Capo Reparto una sede diversa da quella ove prestano servizio, si troveranno a non poter poi beneficiare della norma di precedenza in quanto non applicabile alla residenza o al comando di provenienza, ma al comando in cui prestano servizio al momento della scelta sedi da ispettori, così saturando i posti da ispettore che, data l'esiguità dei numeri, difficilmente consentiranno poi adeguate mobilità.

Pertanto, stante la assoluta mancanza di chiarezza sulle date di svolgimento del concorso straordinario a 334 posti da ispettore, ciò desta non poca preoccupazione.

Tanto premesso si prega di voler cortesemente chiarire:

- 1) La correttezza della interpretazione suindicata, specificando se l'art. 3, comma 5 del D.M. del 22.11.2012 (norma di precedenza nella scelta sede) va intesa come riferibile alla data di scadenza del bando di concorso da ispettore (presentazione domande), oppure, se l'amministrazione intende applicarla alle situazioni esistenti alla momento della scelta delle sedi;
- 2) La data nella quale l'amministrazione intende effettuare le procedure di scelta sedi del concorso a ispettore antincendi da effettuarsi ai sensi dell'art. 153, comma 2 del D.Lgs 217/05, in modo da mettere il personale nella piena cognizione delle possibili scelte (e delle relative conseguenze).

Inoltre, si coglie l'occasione per sollecitare una risposta anche all'allegata nota CONAPO [prot. n. 184/14 del 30.07.2014](#), relativa ai sacrosanti analoghi diritti di conoscenza degli aspiranti al passaggio di qualifica in servizio presso i **nuclei sommozzatori dichiarati "sotto osservazione" e "in chiusura"** (vedasi allegato n. 2)

Si chiede di voler fornire i chiarimenti richiesti **entro il giorno 4 settembre p.v.**, data antecedente al giorno in cui il personale interessato sarà chiamato alla scelta sedi per il concorso a Capo reparto decorrenza 2011. Ci auguriamo che alla presente non segua il solito assordante silenzio dell'amministrazione, ma ci sia una dimostrazione di rispetto verso il personale.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale CONAPO
C.S.E. Antonio Brizzi

Allegati: n. 2





Il Ministro dell'Interno

Articolo 3

(Modalità di svolgimento del concorso e formazione della graduatoria)

1. Il concorso prevede l'accertamento del possesso del titolo di studio richiesto quale requisito per la partecipazione e l'attribuzione del punteggio ai titoli indicati all'articolo 2 del presente decreto.

2. La graduatoria finale di merito è formulata in base al punteggio totale assegnato ai titoli presentati da ciascun candidato. A parità di punteggio, prevalgono nell'ordine: la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica.

3. In relazione alla straordinarietà della procedura concorsuale e per esigenze di economia organizzativa e accelerazione procedurale, la graduatoria potrà essere stilata attribuendo i punteggi di cui all'articolo 2 del presente decreto fino alla copertura dei posti messi a concorso.

4. I concorrenti collocati nella graduatoria di cui al comma 2 fino a concorrenza dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria medesima, la sede di assegnazione tra quelle rese disponibili dall'amministrazione attraverso apposita comunicazione da effettuarsi almeno trenta giorni prima della scelta da parte dei candidati.

5. Hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio. Nel caso in cui siano resi disponibili posti nei nuclei specialistici, il personale in possesso di specializzazioni può scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici, nel limite dei posti indicati per ciascun nucleo.

6. Nel caso di rinunce si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.

7. In ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli destinati al personale specialista, verranno considerati disponibili e saranno attribuiti con le successive procedure concorsuali secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Articolo 4

(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Essa è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da almeno un altro dirigente del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, da un componente appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e da un segretario appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 30 luglio 2014

Prot. n. 184/14

**AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
Prefetto Alberto DI PACE**

**AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Dott.Ing.Gioacchino GIOMI**

**AL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Prefetto Marilisa MAGNO**

**e, p.c. AL MINISTRO DELL'INTERNO
On. Angelino ALFANO**

**AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO
On. Gianpiero BOCCI**

**OGGETTO: PROCEDURE CONCORSUALI PER I PASSAGGI DI QUALIFICA A CAPO SQUADRA E A CAPO
REPARTO PRECLUSE AL PERSONALE SOMMOZZATORE IN SERVIZIO PRESSO I NUCLEI
"SOTTO OSSERVAZIONE" E NECESSITA' DI CHIAREZZA PER I RESTANTI NUCLEI.**

Siamo costretti, nostro malgrado, a ritornare su un argomento che la nostra O.S Conapo aveva già affrontato verso la fine del 2013, con nota [nota prot.300/13](#), e che riguarda una situazione di mortificante, oltre che estremamente discriminante e vessatoria, perpetrata nei confronti del personale specialista sommozzatore, in servizio presso le c.d. sedi "sotto osservazione" nonché nelle sedi di nucleo sommozzatori previsti "in chiusura" che deve essere messo in condizione di avere chiarezza sul proprio futuro onde consentire loro anche di ponderare la scelta dei prossimi passaggi di qualifica a Capo Squadra e Capo Reparto.

Come appunto già sottolineato a suo tempo (ed è stato anche questo uno dei motivi per i quali il Conapo non ha firmato il piano ministeriale di riordino delle dotazioni organiche) il personale in parola si vedrà costretto a rinunciare al legittimo diritto di una progressione di carriera a meno che non deciderà di non rientrare più presso la sede in quel momento occupata la quale spesso coincide, come normale che sia, con la propria residenza e tutto ciò a causa di una scelta scellerata di riorganizzare/razionalizzare delle risorse del CNVVF, riorganizzazione che questa O.S. Conapo non ha mai ne avallato, ne condiviso (né firmato).

Tanto premesso, in virtù di quanto esposto, indipendentemente dal risultato finale di questa singolare "osservazione" dei nuclei, questa O.S. Conapo chiede il regolare passaggio di qualifica degli aventi diritto, giacché qualora anche uno solo dei nuclei in oggetto dovesse, come si spera, essere rivalutato, il personale verrebbe nuovamente penalizzato.

Stessa cosa per i nuclei in chiusura, o si consente la progressione di carriera e i posti disponibili sino alla effettiva chiusura dei nuclei sommozzatori, o si diano alternative chiare a tale personale sommozzatore come, ad esempio, la possibilità di ricollocazione a domanda tra il personale operativo generico nella medesima sede.

Data l'importanza che la questione riveste ai fini del diritto di scelta degli interessati nei prossimi passaggi di qualifica, ci auguriamo chiarezza da parte del Dipartimento.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

